

Successione a titolo universale nella fusione per incorporazione

Nell'ambito delle fusioni societarie, è pienamente valido l'istituto della successione a titolo universale della società incorporante nei confronti dell'incorporata, sia in termini formali che sostanziali, con la conseguenza che il nuovo soggetto giuridico risultante dalla fusione è da considerarsi l'unico obbligato, nonché legittimato, nei confronti di terzi.

**Sentenza Corte di Cassazione, Sez. V civ.,
24 giugno 2005, n. 13695,
Presidente Saccucci, Relatore D'Alonzo**

La proposizione del ricorso per cassazione nei confronti di società incorporata da altra società, posteriormente alla iscrizione dell'atto di fusione nel Registro delle imprese, comporta l'assoluta incertezza circa l'identità della parte per l'inesistenza del soggetto indicato in tale atto e, quindi, un vizio del ricorso stesso per mancata costituzione del contraddittorio. Siffatto vizio, relativo, comunque, ad atto introduttivo del giudizio, va inquadrato tra le nullità previste e regolate dall'art. 164 cod. proc. civ., in particolare in quelle del comma 1 secondo cui l'omissione o l'assoluta incertezza dell'indicazione delle parti rende l'atto nullo ma non inesistente, con la conseguenza che tale nullità è sanata dalla costituzione della parte effettivamente legittimata. Al riguardo, peraltro, tale costituzione non produce i medesimi effetti in tutti i giudizi, occorrendo distinguere tra cause iniziate (in primo grado) anteriormente al 30 aprile 1995 o successivamente. Mentre per le prime la notificazione del controricorso, da parte del soggetto legittimato, è idonea a sanare il ricorso introduttivo unicamente ove eseguita prima della scadenza dei termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., essendo salvi i diritti quesiti, diversamente, per le seconde la costituzione dell'intimato è sempre idonea a impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e alla sanatoria ex tunc del ricorso introduttivo. (Massima non ufficiale).

Con ricorso notificato alla s.r.l. I.C. il giorno 11 maggio 1999 (depositato il 28 maggio 1999) il Ministero delle Fi-

nanze - premesso che il II Ufficio distrettuale delle II.DD. di Roma, sulla base di un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, aveva rettificato la dichiarazione dei redditi presentata da detta società per l'anno di imposta 1979 operando varie «ripresе a tassazione» -, in forza di un solo motivo chiedeva («con l'adozione delle consequenziali statuizioni di legge, anche in ordine alle spese») di cassare la sentenza n. 1724/1998 depositata il 28 marzo 1998 dalla Commissione tributaria centrale che aveva respinto l'impugnazione proposta dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato avverso la decisione (n. 45881/01/1986) con cui l'allora Commissione tributaria di II grado di Roma aveva rigettato l'appello avanzato dall'Ufficio contro la sentenza (n. 6895 del 12 novembre 1984) della Commissione tributaria di primo grado, adita dalla contribuente, la quale aveva (1) dichiarato coperte da «dichiarazione integrativa di condono» alcune riprese e (2) annullato nel resto l'avviso di rettifica.

Nel controricorso notificato il 21 giugno 1999 (depositato il 1° luglio 1999) la società s.r.l. I.D. (quale incorporante della s.r.l. I.C.), «con vittoria di spese del presente giudizio», in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso perché «proposto» nei confronti della società incorporata quando la stessa era già estinta e, nel merito, instava per il rigetto del ricorso stesso, sollecitando (eventualmente, con correzione della motivazione della sentenza impugnata) una decisione nel merito della controversia.

Motivi della decisione

1. Il ricorso per cassazione del Ministero, siccome afferente (si legge nella sentenza impugnata) a controversia sorta con atto del 24 marzo 1983, quindi nel vigore della formulazione dell'art. 164 cod. proc. civ. anteriore alla riforma dello stesso operata con l'art. 9 della legge 26 novembre 1990, n. 353, deve essere dichiarato inammissibile perché proposto contro la s.r.l. I.C. che al momento della notifica di detto ricorso (avvenuta l'11 maggio 1999) non era più esistente.

2. La fusione di una società per incorporazione in un'altra, come noto (Cass., Sez. lav., 20 agosto 2004, n. 16368; *id.*, Sez. trib., 6 luglio 2004, n. 12387; *id.*, Sez. I 15 giugno 2004, n. 11269; *id.*, Sez. I, 11 aprile 2003, n. 5716; *id.*, Sez. I, 28 giugno 2002, n. 9594; *id.*, Sez. III, 2 agosto 2001, n. 10595), determina automaticamente l'estinzione della società assoggettata a fusione e il subingresso nei rapporti a essa relativi, per successione a titolo universale, della società incorporante: la parte che propone l'impugnazione, pertanto (Cass., Sez. trib., 11 agosto 2004, n. 15540), non può prescindere dal mutamento di stato della controparte intervenuto anteriormente alla proposizione dell'impugnazione medesima.

3. La proposizione del ricorso per cassazione nei confronti di società incorporata da un'altra società, posteriormente alla iscrizione dell'atto di fusione nel Registro delle imprese, poi, comporta (Cass., Sez. lav., 23 aprile 2004, n. 7724; *id.*, Sez. trib., 1° aprile 2004, n. 6409) l'assoluta incertezza circa l'identità della parte per l'inesistenza del soggetto indicato in tale atto e, quindi, un vizio del ricorso stesso per mancata costituzione del necessario (*ex art.* 101 cod. proc. civ.) contraddittorio.

Siffatto vizio, siccome relativo (comunque) ad atto introduttivo del giudizio, in difetto di specifica regolamentazione, va inquadrato (Cass., Sez. lav., 29 marzo 1995, n. 3762) tra le nullità previste e regolate dall'art. 164 cod. proc. civ., in particolare in quella del comma 1, secondo cui l'omissione o l'assoluta incertezza della indicazione delle parti rende l'atto di citazione (e, quindi, qualsiasi altro atto introduttivo di un giudizio civile) nullo ma non inesistente, con la conseguen-

za (dettata dalla medesima norma procedurale) che tale nullità è sanata dalla costituzione della parte effettivamente legittimata.

4. Questa costituzione, però, non produce i medesimi effetti in tutti i giudizi perché, come noto, il contenuto dell'art. 164 cod. proc. civ. (nullità della citazione) sostituito dall'art. 9 della legge 14 luglio 1950, n. 581 - per il cui comma 1 «la citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei nn. 1, 2 e 3 dell'art. 163, o se è stato assegnato un termine a comparire minore di quello stabilito dalla legge. La citazione è altresì nulla se manchi l'indicazione della data dell'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore. La nullità è rilevata d'ufficio dal giudice, quando il convenuto non si è costituito in giudizio» e per il cui comma 2 «la costituzione del convenuto sana ogni vizio della citazione, ma restano salvi i diritti anteriormente quesiti nei casi richiamati nel comma precedente», è stato ancora sostituito con l'art. 9 della legge 26 novembre 1990, n. 353, il quale, per quanto interessa la decisione della presente controversia, dispone:

(comma 1) «la citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei nn. 1 e 2 dell'art. 163, se manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l'avvertimento previsto dal n. 7 dell'art. 163»;

(comma 2) «se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del comma 1, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione (*omissis*)»;

(comma 3) «la costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al comma 2 (*omissis*)».

5. Dall'esame delle riprodotte disposizioni dell'art. 164 cod. proc. civ. emerge che «la costituzione del convenuto» per il testo normativo anteriore «sana ogni vizio della citazione, ma restano salvi i diritti anteriormente quesiti nei casi richiamati nel comma precedente» mentre per quello posteriore «sana

i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al comma 2» ovvero «gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione».

6. L'art. 90 della citata legge n. 353/1990 (come modificato, da ultimo, con l'art. 9, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534), a sua volta, dispone, in via generale (salvo casi diversi che non interessano perché non ricorrenti nella fattispecie), che «ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a tale data».

7. Dal riprodotto complesso normativo discende che in ipotesi di atto di citazione (come di ricorso) nullo per uno dei motivi indicati nell'art. 164 cod. proc. civ., la costituzione del convenuto in un processo (quale il presente) già pendente alla data del 30 aprile 1995 non esclude il sorgere di «diritti ... quesiti»: in particolare, non è idonea (Cass., Sez. I, 20 ottobre 1993, n. 10372) a rimuovere il giudicato che, come nella specie, si sia nel frattempo formato.

La notifica del controricorso per cassazione da parte della società effettivamente legittimata (avente efficacia sanata *ex nunc*), infatti, è avvenuta il 21 giugno 1999 mentre il termine decadenziale di un anno fissato dal-

l'art. 327 cod. proc. civ. (pur considerando la sospensione prevista dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742) era già spirato fin dal 3 maggio 1999 essendo stata la sentenza impugnata depositata il 28 marzo 1998: al momento della notifica detta, pertanto, la sentenza impugnata era ormai passata in cosa giudicata.

8. La partecipazione già al giudizio di appello non della contribuente originaria (la s.r.l. I.C.) ma della s.r.l. I.D., qualificatasi ivi quale incorporante dell'altra e, quindi, subentrata nei relativi rapporti giuridici - partecipazione dedotta dalla intimata e positivamente riscontrata dalla visione dei conferenti atti processuali (consentita a questa Corte dalla necessità di verificare l'eventuale formazione della cosa giudicata sulla sentenza impugnata) - evidenzia, infine, la negligenza e, quindi, la colpa, dell'amministrazione ricorrente nell'individuare il soggetto passivamente legittimato (sia in senso sostanziale che processuale) nei cui confronti proporre il ricorso per cassazione e rende, pertanto, inapplicabile il principio (Cass., Sez. trib., 11 agosto 2004, n. 15540) che fa salva l'ipotesi di ignoranza senza colpa del mutamento di stato della controparte intervenuto anteriormente alla proposizione dell'impugnazione.

IL COMMENTO

di **Pierpaolo Galimi**
dottore commercialista

La sentenza in esame, pronunciata dalla Suprema Corte, ribadisce la piena validità dell'istituto della successione a titolo universale da parte della società incorporante nei confronti dell'incorporata, sia in termini formali che sostanziali, con la conseguenza che il nuovo soggetto giuridico, risultante dalla fusione, rappresenta l'unico e il solo obbligato, nonché legittimato, nei confronti dei terzi.

Cenni sull'operazione di fusione per incorporazione

Ai sensi dell'art. 2501 cod. civ., l'operazione di fusione si verifica quando due o più società si unificano tra loro, dando vita ad un nuovo soggetto giuridico (fusione propria), ovvero quando una società resta in vita, incorporando ed estinguendo le altre (fusione per incorporazione). Tuttavia, in virtù dei diffe-

renziati interessi coinvolti, il legislatore ha ritenuto opportuno dettare determinate regole, oggi assorbite in pieno nel nostro Codice civile, improntate su criteri di legalità e trasparenza, pena la responsabilità per eventuali danni a terzi.

Gli adempimenti principali previsti per l'operazione di fusione riguardano, *in primis*, l'obbligo incombente sugli organi gestionali di tutte le società partecipanti alla fu-

sione di predisporre un progetto di fusione, da cui emergano alcuni elementi essenziali, quali:

- 1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione;
- 2) l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;
- 3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro;
- 4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
- 5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;
- 6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
- 7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;
- 8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.

Si precisa che, in caso di fusione per incorporazione di una società interamente posseduta, nella redazione dei progetti di fusione, è possibile omettere il punto 3 relativo al rapporto di cambio, il punto 4 relativo alle modalità di assegnazione delle azioni o quote, ed il punto 5 relativo

alla data di partecipazione agli utili.

Il procedimento

Di seguito, l'art. 2501-ter, comma 3, cod. civ., impone l'obbligo, in capo alle società partecipanti alla fusione, di depositare i suddetti progetti presso il Registro delle imprese dove hanno sede le rispettive società, ai fini della relativa iscrizione.

In merito all'incombenza del deposito, la legge non prevede un termine perentorio ma impone un tempo minimo dilatorio di 30 giorni che decorre da tale iscrizione fino alla decisione dei soci, vale a dire la delibera assembleare di approvazione del progetto di fusione.

Durante la decorrenza del termine suddetto, è compito degli amministratori mettere a disposizione dei soci copia dei documenti depositati, in particolare il progetto di fusione, i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, le relazioni dei rispettivi amministratori e sindaci, ed inoltre le situazioni patrimoniali delle società.

Ai fini della verifica della congruità del rapporto di cambio delle azioni o quote, ogni società partecipante alla fusione ha l'onere di nominare un perito, ai sensi dell'art. 2343 cod. civ., che predisponga una relazione particolareggiata, in riferimento non solo alla congruità dei valori suddetti, ma altresì indicando il metodo per la determinazione del rapporto di cambio e i criteri di valutazione adottati. Dopo che i soci delle rispettive società partecipanti alla

fusione hanno preso visione di tali documenti, è loro incombenza deliberare, con assemblea in forma straordinaria, per l'approvazione del relativo progetto.

Successivamente, è cura dei notai roganti, procedere a iscrizioni di tali delibere entro 30 giorni nel Registro delle imprese, e da tale adempimento inizia a decorrere il termine di 60 giorni, riconosciuto ai creditori sociali, al fine di azionare eventuali opposizioni in merito alle delibere assembleari.

Per ultimo, al fine della piena validità dell'operazione, è essenziale predisporre un atto di fusione, in forma di atto pubblico, con relativa iscrizione presso il Registro delle imprese da parte del notaio rogante, ovvero degli amministratori della società risultante dall'operazione straordinaria, in quanto, effettuata tale iscrizione, ai fini giuridici si verifica una vera e propria successione a titolo universale *inter vivos*, da parte dell'incorporante nei rapporti dell'incorporata, con conseguenze dirette sia in ambito civile che processuale, corrispondenti in toto a quelle *mortis causa*, in quanto le società fuse risultano secondo legge oramai estinte.

Il ruolo del Registro delle imprese e la successione a titolo universale dell'incorporante

Come già accennato, con l'ultima iscrizione presso il Registro delle imprese, l'operazione di fusione ha piena efficacia non solo nei confronti dei creditori sociali e dei terzi,

ma in particolare nei rapporti processuali pendenti, facenti capo alla società incorporata. Il legislatore, con la riforma del diritto societario, nel procedere alla modifica delle norme riguardanti le società di capitali, non poteva procedere se non adeguando parallelamente il sistema di pubblicità legale, relativamente agli atti societari.

Nel corso degli ultimi anni, il ruolo del Registro delle imprese è stato sempre oggetto di continua evoluzione, sia in termini di adeguamento alle nuove esigenze tecnologiche e digitali, sia in termini di una più incisiva tutela nei riguardi dei terzi. Infatti, oggi risultano non solo estesi obblighi pubblicitari, anche nei confronti di soggetti precedentemente esclusi, quali per esempio gli imprenditori agricoli, ma anche aumentati gli atti sottoposti a pubblicità commerciale.

L'obiettivo, che sta alla base di tale sistema pubblicitario, è portare a conoscenza i terzi determinati atti e fatti relativi all'impresa, presumendo che, una volta perfezionata la procedura di iscrizione dell'atto, quest'ultimo si dà per conosciuto da creditori e terzi.

Tuttavia, l'efficacia giuridica dell'iscrizione presso il Registro delle imprese varia in relazione all'atto soggetto a registrazione: di norma, viene prevista, un'efficacia di tipo dichiarativa, dove gli atti una volta trascritti si presumono

conosciuti da terzi, determinando di conseguenza la relativa inopponibilità.

Si ha, invece, efficacia costitutiva quando gli effetti di determinati atti, sia nei confronti delle parti che dei terzi, iniziano a decorrere una volta adempiuta la relativa procedura di iscrizione.

Il comma 2 dell'art. 2504-bis cod. civ. dispone che «la fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 cod. civ.».

È evidente che il legislatore ha inteso attribuire a tale adempimento pubblicitario efficacia costitutiva, facendo decorrere da tale incombenza non solo inopponibilità dei terzi, ma ancor di più l'assunzione a titolo universale, da parte della società incorporante, di tutti i diritti e obblighi delle società estinte.

C'è chi ritiene⁽¹⁾ che l'atto di fusione, una volta concluso, sia già produttivo dei suoi effetti tra le parti in quanto giuridicamente riproduce in esso volontà già espresse, e iscritte presso il competente registro, nelle rispettive delibere assembleari; in tal modo, viene attribuito all'atto di fusione, un mero valore dichiarativo, in quanto idoneo a riunire in un unico atto le già espresse volontà delle società partecipanti, nel quale non vengono riconosciuti poteri decisionali ai rappresentanti delle società fuse⁽²⁾.

Altra corrente dottrinale,

nonché giurisprudenza maggioritaria⁽³⁾, attribuisce al deposito dell'atto di fusione piena efficacia costitutiva, deducendo che l'operazione di fusione tra più società comporta una successione a titolo universale, producendo effetti tra loro interdipendenti, dove si ha la piena estinzione giuridica delle società incorporate, con contestuale e diretta sostituzione, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a questa, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti (fusi o) incorporati, con la conseguente confusione dei patrimoni delle società preesistenti⁽⁴⁾.

Nullità della citazione alla società incorporata

In linea generale, è risaputo che il processo civile è regolato, oltre che dalle norme del codice di rito, anche da principi basilari dettati dalla nostra costituzione, come per esempio il c.d. principio del contraddittorio tra le parti, richiamato non solo nella Carta costituzione agli art. 24, comma 2, e 111, comma 2, ma disciplinato anche nell'art. 101 cod. proc. civ., dove il legislatore, ponendo le parti su un piano di parità, dispone che il giudice non può pronunciare alcuna decisione in merito alla cau-

Note:

(1) Cfr. Pavone, *La Rosa*, Il Registro delle imprese. Contributo alla teoria della pubblicità, Milano, 1954, pag. 455.

(2) Cfr. Lupetti, *Le società*, 2005, pag. 858.

(3) Corte d'appello di Milano 23 maggio 2003.

(4) Cass., Sez. lav., 2 aprile 2002, n. 4679, in *Giust. civ. Mass.*, 2002, pag. 568.

sa, se non risulta accertata l'effettiva regolarità dell'instaurazione del contraddittorio tra le parti.

Nella sentenza oggetto di esame, emessa dalla Suprema Corte depositata in data 24 giugno 2004, n. 13695, si solleva la questione circa l'inammissibilità del ricorso, proposto dall'Amministrazione Finanziaria, nei confronti di una società incorporata da altra società, quindi un soggetto giuridico considerato dalla legge come estinto.

Tuttavia, la stessa Corte, nel rigettare il ricorso presentato dalla ricorrente, ha sostenuto la tesi secondo cui «la fusione di una società per incorporazione in un'altra, determina automaticamente l'estinzione della società assoggettata a fusione e il subingresso nei rapporti ad essa relativi, per successione a titolo universale, della società incorporante», con l'immediata conseguenza che non si può assolutamente prescindere da un mutamento di stato della controparte, anche se intervenuto anteriormente alla proposizione del ricorso⁽⁵⁾.

Nel caso in esame, vi è stata la proposizione del ricorso per cassazione nei confronti di una società giuridicamente non più esistente, che ha

comportato l'incertezza assoluta circa l'identità della parte, producendo il vizio per mancata costituzione del necessario contraddittorio.

Analizzando attentamente l'art. 164 cod. proc. civ., alla luce della riforma effettuata con la legge n. 353/1990, ci si accorge che tra le varie ipotesi di nullità previste dalla norma, al comma 1 si dispone che «l'omissione o l'assoluta incertezza dell'indicazione delle parti rende l'atto di citazione (quindi ogni atto introduttivo del giudizio) nullo ma non inesistente, con la conseguenza che tale nullità è sanata dalla costituzione della parte effettivamente legittimata», nullità dell'atto di citazione, rilevabile anche d'ufficio, e derivante dall'assoluta incertezza circa l'identità della parte, inerente non alla notificazione dell'atto, ma alla costituzione del contraddittorio.

Affermare che il processo sia ancora esistente equivale a dire che esso risulta ancora in vita al solo fine di giungere ad una pronuncia, avente a oggetto esclusivamente il rito, dove venga dichiarata l'inammissibilità della prosecuzione del processo, con l'esclusione dell'ipotesi che il giudice possa affrontare eventuali punti riguardanti il

merito della questione, pena la nullità della sentenza.

Ulteriore problema è quello di accertare se l'eventuale costituzione in giudizio effettuata dalla società incorporante - convenuta, sanando i vizi della citazione ai sensi dell'art. 164, comma 3, cod. proc. civ. - fa salvi gli effetti processuali e sostanziali che decorrono dal momento della prima notificazione, in particolare verificare se risulti efficace l'eventuale giudicato, formatosi nel frattempo, sulla decisione impugnata.

A chiarire tale incertezza è l'art. 90 della legge n. 353/1990, disponendo che «i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti dal giudice competente secondo la legge anteriore»: nel nostro caso, la controversia risulta essere già pendente alla data del 30 aprile 1995, data coincidente con l'entrata in vigore della suddetta legge, con la conseguenza, rilevata dalla Suprema Corte, che la decisione impugnata aveva già formato cosa giudicata⁽⁶⁾.

Per quanto concerne la mancata conoscenza da parte dell'impugnante dell'avvenuta estinzione del soggetto giuridico, nei confronti del quale si intende proporre il gravame, come nel caso di specie, a

Note:

(5) Cass. 9 aprile 1998, n. 36941, in Giust. Civ. Mass., 1998, pag. 782.

(6) Cass., Sez. I civ., 10 luglio 1999, n. 7254, in Giust. Civ. Mass., 1999, pag. 1610. Altra giurisprudenza costante ha affermato testualmente che «Il ricorso per cassazione proposto nei confronti di società estinta, in quanto incorporata da un'altra società, è affetto da nullità rilevabile d'ufficio, a norma dell'art. 164 cod. proc. civ., essendo errata l'identificazione del soggetto passivo della vocatio in ius. Tale nullità è tuttavia sanata per effetto dell'instaurazione del contraddittorio mediante la costituzione in giudizio della società risultante dalla fusione, successore a titolo universale, e la sanatoria ha efficacia ex nunc, con salvezza dei diritti anteriormente quesiti, per le cause pendenti alla data del 30 aprile 1995 (applicandosi l'art. 164 cod. proc. civ. vecchio testo), mentre nel caso - come quello di specie - di controversia iniziata dopo tale data, applicandosi l'art. 164 cit., nel testo sostituito dall'art. 9, della legge n. 353/1990, sono sanati i vizi della citazione, con conseguente salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda»; così Cass., Sez. lav., 29 aprile 2004, n. 8254, Giust. civ. Mass., 2004.